



TRIBUNALE DI IVREA

Decreto *ex art. 12-bis l. 3/2012*

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza 29.9.2017,

osservato che la ricorrente ha proposto un Piano del Consumatore che si fonda sull'integrale pagamento dell'esposizione debitoria conteggiata per complessivi € 34.729,09 (così composta: € 23.850,00 nei confronti di Unicredit quale residuo per finanziamento assistito dalla cessione del quinto dello stipendio, € 2.738,52 per residuo finanziamento INPDAP, € 856,86 quale debito erariale già oggetto di procedura di riscossione, € 2.133,10 per residuo finanziamento Unicredit, € 4.849,82 per finanziamento Findomestic, € 300,79 verso il Comune di Venaria) oltre che sul completo pagamento delle spese di procedura (€ 7.795,60 concordate con il legale ed € 9.420,26 ipotizzate per il compenso dell'O.C.C.);

osservato che l'attivo messo a disposizione della ricorrente consta del proprio reddito mensile al netto delle spese familiari (€ 900) e del ricavato della vendita di due immobili al netto della soddisfazione dei maggiori creditori INPDAP (ipotecario) e Deutsche Bank (€ 41.000, attualmente depositata sul conto corrente della resistente);

osservato che il Piano prevede il pagamento entro trenta giorni dall'omologa per tutti i creditori, ad eccezione che per Unicredit per la posizione connessa alla cessione del quinto dello stipendio, per la quale è previsto che il pagamento integrale avverrà nel 2023;

rilevato che nessun creditore ha proposto contestazioni al Piano, limitandosi l'Agenzia delle Entrate a precisare un maggior credito per € 500,00, rispetto al quale la ricorrente non ha opposto obiezioni (cfr. verbale udienza);

osservato, quanto alla valutazione di fattibilità del Piano proposto (art. 12-*bis* co. 3 l. 3/2012), che:

1) è salvaguardata la fattibilità giuridica del Piano.

La ricorrente ha escluso dalla propria esposizione debitoria gli importi spettanti ad Equitalia in relazione alle cartelle esattoriali notificate al coniuge deceduto per mancato pagamento di sanzioni per violazione del Codice delle Strada (cartella n. 63202) e per sanzioni amministrative dovute *ex d.l.* di depenalizzazione n. 507/99 (cartelle nn. 870641 e 570809). Ha invece ridotto (escludendo gli importi richiesti a titolo di sanzioni) gli importi dovuti all'Agenzia di Riscossione in relazione alle cartelle notificate al coniuge deceduto per mancato pagamento dei bolli auto (cartelle nn. 771590 e 10686). Trattasi di calcolo corretto da parte della ricorrente, dal momento che sia in materia di sanzioni amministrative (art. 7 l. 689/1981) sia in materia di violazioni di norme tributarie (art. 8 d.lgs. 472/1997) vige il principio d'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Conclusione peraltro



confermata nella stessa precisazione del credito effettuata all'O.C.C. dall'Agenzia della Riscossione (cfr. corrispondenza in data 31.8.2017).

Non si pone alcun problema di alterazione dell'ordine di soddisfazione dei crediti, atteso che è previsto il pagamento integrale dell'intera esposizione debitoria accertata.

In ultimo, ritiene la scrivente ammissibile la prosecuzione del Piano fino al 2023, e dunque anche oltre il termine quinquennale ritenuto applicabile anche in materia di procedure di sovraindebitamento, atteso che tale maggiore durata è prevista unicamente per completare il saldo del debito Unicredit assistito da cessione del quinto, secondo la pattuizione a suo tempo intercorsa tra le parti. In tale contesto, posto che detta previsione non aggrava in alcun modo la posizione di quale creditore, non v'è motivo per non ritenerla ammissibile.

2) è salvaguardata anche la fattibilità economica del Piano.

La stessa è infatti attestata dall'O.C.C. (p. 13) e non v'è ragione di discostarsi. Invero, sia la disponibilità liquida della ricorrente (€ 41.000) sia il reddito mensile disponibile della stessa (€ 900) consentono il pagamento del debito al netto della posizione Unicredit assistita dalla cessione del quinto (per complessivi € 9.400 circa, come da precisazioni del credito raccolte in sede di ultima udienza) entro trenta giorni dall'omologa. Il debito Unicredit è garantito dal reddito da impiego pubblico dell'istante, oltre che dalla residua liquidità sul conto corrente;

osservato, in punto meritevolezza della ricorrente all'accesso alla procedura (art. 12-*bis* co. 3 l. 3/2012), che dagli elementi in atti emerge come l'esposizione debitoria accertata sia stata conseguenza dell'incremento delle spese a carico della sig.ra Macrì a seguito del decesso del coniuge, prematuramente avvenuto nel 2015. A partire da tale momento la ricorrente non ha infatti più potuto far integralmente fronte a debiti precedentemente contratti (come il mutuo INPDAP e il prestito con Deutsche Bank, entrambi contratti dal defunto marito; come il prestito INPDAP contratto dalla stessa nel 2014) e non vi sono elementi per ritenere che i debiti successivamente contratti per piccoli importi (finanziamenti Unicredit e Findomestic) siano stati assunti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, tanto più in considerazione della circostanza che la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione, relative a debiti del defunto marito, è avvenuta alla ricorrente solo nel corso del 2016 (cfr. allegati all'integrazione del ricorso depositata il 4.7.2016), ossia quando i predetti piccoli finanziamenti erano già stati contratti. Per tali ragioni, oltre al fatto che la ricorrente ha mostrato la propria serietà nell'intraprendere la procedura in oggetto mettendo a disposizione dei creditori gli unici immobili di cui era proprietaria, sussistono gli elementi per ritenere la sig.ra Macrì meritevole di accedere alla procedura in oggetto;

PQM

omologa il Piano del Consumatore redatto nell'interesse di Rosa MACRÌ e depositato il 4.5.2017;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura dell'O.C.C., ai creditori, con le modalità indicate dall'art. 15 co. 7 l. n. 3/2012;

dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e con eventuali oneri a carico della ricorrente, sul sito del Tribunale di Ivrea.



Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle competenze dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Si comunichi all'istante e all'O.C.C.

Così deciso in Ivrea, il 24.10.2017

Il Giudice
(Claudia Gemelli)

